

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3053 del 29/08/2016
Oggetto	ACQUE SORGIVE OC. CAPANNO $\dot{\iota}$ PASSO DEL CARNAIO COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC) DITTA: AZIENDA AGRICOLA SILVANI MAICOL USO IRRIGAZIONE AGRICOLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI PRELIEVO PROC. FC15A003
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3133 del 26/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena

OGGETTO: ACQUE SORGIVE LOC. CAPANNO – PASSO DEL CARNAIO
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)
DITTA: AZIENDA AGRICOLA SILVANI MAICOL
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI PRELIEVO
PROC. FC15A0032

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l’aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09

dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".

VISTA:

- la domanda assunta al protocollo n. PG,2015,0810105 del 04/11/2015 con la quale la l'Azienda Agricola Silvani Maicol -P. Iva 04224680407-, di Silvani Maicol -Cod.Fiscale SLVRRT61T21A565L-, con sede in via Crocedevoli Trappola di Sopra n. 49 in Comune di Bagno di Romagna (FC), ha chiesto la concessione di derivazione di acqua pubblica sorgiva ad uso irrigazione agricola mediante l'utilizzo di una sorgente sita in località Capanno – Passo del Carnaio in Comune di Bagno di Romagna (FC), per mc. 3000 e portata media di 0,02 l/s;
- la seguente documentazione presentata a corredo della domanda :
 - "Relazione Tecnica comprensiva di progetto", redatta nell'ottobre 2015 dal dott. Agr. Francesca Milanesi;
 - "Relazione Tecnica Idrogeologica" redatta nell'ottobre 2015 dal dott. Geol. Paride Antolini;
 - Autorizzazione dei proprietari del terreno Silvani Roberto -Cod. Fiscale SLVRRT61T41A565L- e Pretolani Paola - Cod. Fiscale PRTPLA68L43I310E- ad utilizzare la sorgente con l'opera di presa in progetto a favore dell'affittuario e richiedente Silvani Maicol -Cod.Fiscale SLVRRT61T21A565L-.

PRESO ATTO che la ditta ha versato, in data 02/11/2015 l'importo pari ad € 96,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- il prelievo avverrà da sorgente naturale mediante raccolta in una cisterna con capienza pari a mc 1,00 dotata di troppo pieno che convoglierà l'acqua in una vasca da cui attingere l'acqua per fini agricoli e per l'abbeveraggio della fauna selvatica. Tale vasca sarà provvista di sfioratori per la fuoriuscita di acqua che defluirà nella rete superficiale esistente fino a convogliare l'acqua nel Fosso delle Trappole;
- portata massima e portata media di 0,02 l/s ;
- la quantità d'acqua richiesta è pari a mc/annui 3000 circa;
- ubicazione del prelievo: in località Capanno – Passo del Carnaio in Comune di Bagno di Romagna (FC), censito nel NCT di tale Comune al foglio 35 mappale 144;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 36 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

PRESO ATTO della nota 215/2016 del 24/05/2016 assunta a protocollo col n. PGFC/2016/10417 del 12/07/2016 con la quale l'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli ritiene che "non vi siano le condizioni per richiedere dati integrativi significativi allo scopo di valutare oggettivamente l'impianto sul bilancio

idrogeologico; non vi sono le condizioni per accertare una interferenza negativa della nuova concessione sul bilancio idrogeologico”;

RITENUTO che:

- il parere dell'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli sia da intendersi non sfavorevole;
- sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001 ad uso irrigazione agricola;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

Su proposta della Posizione Organizzativa *GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE AREE DEL Demanio Idrico e delle Risorse Idriche* Dott.ssa Geol. Rossella Francia, dell'Unità Operativa del Demanio Idrico sede di Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Forlì-Cesena;

D E T E R M I N A

1. per le motivazioni esposte in premessa;
2. di rilasciare alla Azienda Agricola Silvani Maicol -P. Iva 04224680407- la concessione a derivare acqua pubblica sorgiva in località Capanno – Passo del Carnaio in Comune di Bagno di Romagna (FC), da destinarsi ad uso irrigazione agricola fatti salvi i diritti dei terzi;
3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 0,02 corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc. 3000 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2020**;
5. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
6. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all' **anno 2016** in **€ 8,20**, dando atto che tale canone dovrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento.
7. di dare conto che i canoni annui per la concessione relativi agli **anni successivi al 2016 fino al 2020** pari complessivamente a **€ 33,60** dovranno essere versati anticipatamente all'atto del ritiro del presente provvedimento, **salvo conguaglio**, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;
8. di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
10. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

11. di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;
12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introiettati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna; che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente atto;
13. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
14. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m..

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI *FORLI'-CESENA*
Dott. Roberto Cimatti



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sorgiva per uso irrigazione agricola con procedura semplificata, richiesta dalla Ditta Azienda Agricola Silvani Maicol -P. Iva 04224680407- Procedimento n. FC15A0032.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo previsto è di acqua sorgiva naturale mediante raccolta in una cisterna con capienza pari a mc 1,00 dotata di troppo pieno che convoglierà l'acqua in una vasca da cui attingere l'acqua per fini agricoli e per l'abbeveraggio della fauna selvatica. Tale vasca sarà provvista di sfioratori per la fuoriuscita di acqua che defluirà nella rete superficiale esistente fino a convogliare l'acqua nel Fosso delle Trappole. Le caratteristiche del prelievo saranno:

- portata massima e portata media di 0,02 l/s ;
- la quantità d'acqua richiesta è pari a mc/annui 3000 circa;
- uso: irrigazione agricola;
- ubicazione del prelievo: in località Capanno – Passo del Carnaio in Comune di Bagno di Romagna (FC), censito nel NCT di tale Comune al foglio 35 mappale 144; aventi le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X= 738.151, Y= 865.927.

Il concessionario deve sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 2

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato dell'opera di prelievo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. L'opera di prelievo non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso dell'opera di prelievo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché avvenga il ripristino dello stato dei luoghi.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 3

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2020**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART.4

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 5

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 6

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2020**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 7

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.